

Verbale di Accordo

Roma, 1 dicembre 2014

tra

Telecom Italia S.p.A. con l'assistenza di Unindustria Roma

e

FISTel-CISL e UILCom-UIL, Nazionali e Territoriali, unitamente alle R.S.U.

Premesso che

- Telecom Italia S.p.A. ha avviato, con nota del 20 novembre 2014 - prot. 0003352-TI, la procedura di licenziamento per riduzione di personale di cui alla Legge n. 223/1991 per n. 120 lavoratori (appartenenti alle categorie di "Impiegato" e "Quadro"), quali ulteriori eccedenze di carattere tecnico-organizzativo rispetto a quelle di cui alla procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale, avviata con nota del 29 marzo 2013 e conclusa con esperimento positivo con accordo del 5 aprile 2013;

I motivi che determinano la situazione di eccedenza derivano dal contesto macro economico e di mercato del settore TLC caratterizzato dalla pressione competitiva sui prezzi, dalla progressiva riduzione delle quote di mercato, dalla contrazione del fatturato complessivo e dei margini di ricavo. Le semplificazioni processive sul versante tecnico-organizzativo hanno evidenziato inoltre ulteriori esigenze di razionalizzazioni di carattere strutturale, non gestibili attraverso il ricorso a strumenti alternativi (l'esodo incentivato, la mobilità interaziendale e professionale);

- nel confronto in sede sindacale le Parti hanno approfondito le motivazioni indicate dall'Azienda e definito congiuntamente le modalità più idonee per la gestione degli ulteriori esuberanti dichiarati.

Si conviene quanto segue.

Le Parti concordano sull'utilizzo del licenziamento collettivo per riduzione di personale ex art. 24 della Legge n. 223/1991 nei confronti di un numero massimo di n. 120 lavoratori ("Impiegati" e "Quadri") in forza presso le funzioni *Technology*, *Commercial*, *Staff* nonché presso la divisione *Caring Services* di Telecom Italia S.p.A. suddivisi, in ciascuna provincia interessata, secondo la ripartizione contenuta nelle tabelle allegate.

Le Parti definiscono, in luogo del criteri di cui all'art. 5 comma 1 della Legge n. 223/1991, quale criterio per l'individuazione dei lavoratori nei cui confronti operare il recesso ex art. 24 della citata legge, la maturazione - nel corso di iscrizione nelle liste di mobilità e di percezione della relativa indennità - dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione e la non opposizione al recesso; il licenziamento sarà inoltre previsto per i lavoratori che, indipendentemente dal requisito pensionistico, dichiarino comunque di non opporsi al recesso.

[Handwritten signatures and initials are present throughout the document, including names like 'G. Bellone' and 'S. ...']

- Nei confronti dei suddetti lavoratori, all'atto della cessazione dal servizio, sarà riconosciuto, a integrazione del TFR, un trattamento commisurato, nei diversi casi, all'anzianità, alla professionalità e/o al periodo di permanenza in mobilità utile al raggiungimento del diritto alla pensione, tale da assicurare, ai lavoratori che nel relativo periodo conseguano i requisiti utili al diritto alla pensione secondo la legislazione vigente un importo non inferiore alla differenza netta tra il 90% della retribuzione mensile (composta, a tali fini, da minimi tabellari, ex Indennità di contingenza, E.D.R., aumenti periodici di anzianità, elemento retributivo professionale o Indennità di funzione, sovraminimi collettivi ed individuali e rateo di Premio Annuo e di tredicesima mensilità) e l'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della Legge n. 223/1991.
- L'erogazione dell'incentivo avverrà previa sottoscrizione di verbali di conciliazione ai sensi dell'art. 2113 del Codice Civile.
- In relazione alla deroga prevista dall'art. 1, comma 9, della Legge n. 223/1991 in ordine all'estensione temporale dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, le Parti si danno atto che i licenziamenti collettivi di cui al presente accordo, avendo come presupposto la non opposizione dei lavoratori, hanno le caratteristiche previste dal D.M n. 85145 del 10 ottobre 2014 modificativo dell'art. 7 del Decreto del Ministero del Lavoro n. 46448/2009.
- Le Parti si danno infine atto di aver esperito con esito positivo, per tutte le province interessate, la procedura di cui all'art. 4 della Legge n. 223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Unindustria Roma

Per la Telecom Italia S.p.A.

Per la FISTel-CISL

Per la UIL Com-UIL

R.S.U.

[Handwritten signatures and names of representatives from Unindustria Roma, Telecom Italia S.p.A., FISTel-CISL, UIL Com-UIL, and R.S.U.]